

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- Richiamato l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

CONSIDERATI INOLTRE:

- l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *“3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: *“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;”*
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: *“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”*;

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

VISTA la Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 30.03.2022, modificato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 14.04.2023;

RITENUTO, di modificare il vigente regolamento integrando il seguente punto coerentemente con il novellato quadro normativo:

- Articolo 19: PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE: aggiunta del punto 2-Bis;

ESAMINATO le modifiche proposte al Regolamento (allegato “A”) per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie*

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. **VISTO** la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma 1 e 2, del D.lvo 18.08.2020 n. 267 e s.m.i.;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, di cui in premessa;
- il parere n. XXX del revisore dei conti espresso in data XXXXX, prot. n. XXXX del XXXXX, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 e smi (Allegato "B");
- lo Statuto comunale;
- la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente oggetto: "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente

CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n., contrari n. su n. Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. **PER LE MOTIVAZIONI** di cui in premessa, integralmente richiamate, di integrare l'Articolo 19: PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE con aggiunta del punto 2-Bis il vigente "*Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 30.03.2022, modificato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 14.04.2023, come da allegato A alla presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000, il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2026;
4. **DI DARE ATTO** del parere favorevole rilasciato dalla revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per l'applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di renderne note le modifiche;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*".

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n., contrari n. su n. Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

.